



AREA *Direzione Affari Legali, Gestione Risorse Umane, Segreteria Tecnica Organi e Società*

CIRCOLARE N. 17145 del 11 settembre 2024

TITOLO

Impresa familiare. Il convivente di fatto rientra nella nozione di “familiare” di cui all’art. 230-bis c.c. Corte Costituzionale, Sentenza 25 luglio 2024, n. 148.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Articoli 230-bis e 230-ter c.c.

IN SINTESI

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il «**convivente di fatto**» e, come impresa familiare, quella cui collabora anche il «convivente di fatto». Inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-ter del codice civile, introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (legge Cirinnà), per il mancato riconoscimento al convivente di fatto della sua prestazione lavorativa in famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare.

ALLEGATI:

Corte Costituzionale, Sentenza 25 luglio 2024, n. 148.

Oggetto: Impresa familiare. Il convivente di fatto rientra nella nozione di “familiare” di cui all’art. 230-bis c.c. Corte Costituzionale, Sentenza 25 luglio 2024, n. 148.

(a cura di Maria Palmieri)

Alle Unioni Provinciali

Agricoltori Alle Federazioni

Regionali Agricoltori

Loro Sedi

Con la presente la scrivente Direzione intende segnalare la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2024, depositata lo scorso 25 luglio 2024, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-bis, terzo comma del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».

La questione è sorta nel corso di un giudizio introdotto, nei confronti dei figli e coeredi, dalla convivente del titolare di un'azienda agricola, deceduto nel 2012 in costanza del rapporto affettivo. La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Fermo l'accertamento dell'esistenza di una impresa familiare, relativa a una azienda agricola, chiedendo la condanna alla liquidazione della sua quota, in quanto partecipante all'impresa con attività lavorativa prestata in modo continuativo dal 2004 al 2012. A seguito del rigetto della domanda in primo e in secondo grado, la donna ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando, tra l'altro, «*la mancata considerazione delle mutate sensibilità sociali in materia di convivenza more uxorio, oltre che delle aperture della giurisprudenza sia di legittimità e sia costituzionale*». La Sezione lavoro della Suprema corte ha chiesto l'intervento delle Sezioni unite, che hanno poi rimesso la questione alla Consulta, ravvisando profili di illegittimità costituzionale.

Orbene, come ricostruito dalla Corte rimettente, nel periodo di durata del rapporto di convivenza in questione, l'unica norma applicabile in materia di impresa familiare era l'art. 230-bis c.c. e non già l'art. 230-ter c.c. che, pur disciplinando proprio la partecipazione del convivente di fatto all'impresa familiare, non era applicabile *ratione temporis*, essendo entrato in vigore successivamente con la promulgazione della Legge Cirinnà n. 76/2016. Nel valutare l'applicabilità della norma vigente all'epoca dei fatti di causa, pur tuttavia, il giudice a quo ha ritenuto di dover escludere la possibilità di un'interpretazione estensiva dell'art. 230-bis c.c., a causa di criticità nella disciplina dell'impresa familiare, come regolamentata dalla Legge Cirinnà.

Ed invero, sulla base di quanto previsto all'art. 13 della predetta legge, la sfera di applicabilità dell'art. 230-bis c.c. e la nozione di "familiare" nell'ambito della disciplina dell'impresa familiare è stata espressamente estesa solo alle unioni civili. D'altro canto, l'art. 46 della Legge Cirinnà ha introdotto una nuova disposizione – l'art. 230-ter c.c. – che regola specificamente la partecipazione del convivente di fatto (parte della coppia di maggiorenni uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale) all'impresa familiare: è proprio dall'introduzione di tale norma che, ad avviso dei giudici di legittimità, è possibile desumere, a contrario, la non applicabilità dell'art. 230-bis c.c. anche al convivente more uxorio.

Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte rimettente non ha potuto che ritenere necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230-bis c.c. e, consequenzialmente, dell'art. 230-ter c.c., che riconosce una tutela alla prestazione lavorativa del convivente di fatto inferiore rispetto a quella prevista per i familiari.

I giudici della Corte costituzionale con la decisione in parola hanno ribadito che, sebbene esistano tutt'ora differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, **quando si tratta di diritti fondamentali questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, strumentale alla realizzazione della dignità della persona, sia come singolo che come appartenente alla comunità, tra cui quella familiare.**

Per tale motivo, la Corte ha ritenuto irragionevole la mancata inclusione, nell'art. 230-bis c.c., del convivente di fatto nell'impresa familiare, diversamente da quanto avviene (per effetto della legge Cirinnà, 76/2016) con il componente dell'unione civile. Conseguentemente, la Consulta ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter c.c. per il mancato riconoscimento al convivente di fatto della sua prestazione lavorativa in famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell'impresa familiare, ciò comportando un irragionevole e ingiustificato trattamento discriminatorio e, quindi, una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella riconosciuta ai familiari e al componente dell'unione civile.

In conclusione, la sentenza appena illustrata consente a tutti gli effetti di includere tra i "familiari" di cui all'art. 230-bis c.c. il convivente more uxorio, riconoscendo alla prestazione lavorativa di quest'ultimo le medesime tutele previste per i familiari in considerazione del lavoro prestato nella famiglia e non meramente "all'interno dell'impresa dell'altro convivente". Di talché, al convivente di fatto viene ad essere esteso il riconoscimento non più solo del diritto di partecipazione agli utili, ma anche del diritto al mantenimento nonché del diritto di prelazione, in caso di divisione ereditaria o cessione dell'impresa familiare. Questo principio deliberato dalla Consulta non mancherà di avere effetto anche sotto gli aspetti fiscali e previdenziali determinando, ad ogni modo, una apertura in favore di letture interpretative a carattere estensivo della attuale nozione di "familiare" dell'imprenditore agricolo.

Cordiali saluti

Direttore
Francesca Tascone
